ISTITUTO COMPRENSIVO
ROCCA – BOVIO – PALUMBO – D'ANNUNZIO
Via Tasselgardo n. 1 – 76125 TRANI (BT)
Cod. Fisc.: 92081860725
E-mail: btic8ae006@istruzione.it
Pec: btic8ae006@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ROC
C.F. 92081860725 C.M. BTIC8AE006
A11S3NG - IC ROCCA BOVIO PALUMBO D'ANNUNZIO
Prot. 0000545/U del 22/01/2025 23:03

Trani, (fa fede la data del protocollo)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 09/12/2024

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Obiettivi del regolamento

Scopo del presente Regolamento è garantire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola e di favorire la collaborazione fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

Art. 2 – Procedure generali di sicurezza

1. All'ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, vengono esposte le piantine con indicazioni di ingressi/uscite utili per alunni, personale scolastico ed esterni che accedano alla scuola.
2. Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici.
3. I fiduciari di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno sull'osservanza delle procedure e segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze o ammanchi per l'immediato ripristino.
4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché

a. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, soprattutto delle superfici e degli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori, gli attrezzi delle palestre, gli strumenti musicali ad ogni cambio di gruppo classe;
b. garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
c. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola;
d. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

5. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di Corresponsabilità, e quindi sono chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano al vivere civile all'interno dell'istituzione scolastica.

Art. 3 - Modalità generali di accesso nei locali della scuola

1. Il personale docente e collaboratore scolastico è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all'uscita.

2. Gli alunni, una volta giunti a scuola, si posizionano presso i varchi di accesso predisposti.

3. I collaboratori scolastici presidiano gli ingressi e le uscite nell'area di competenza della scuola e invitano gli alunni ad entrare, uno per volta, anche utilizzando un elenco nominativo degli alunni.

4. Gli alunni, una volta invitati ad entrare, raggiungono le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

5. Durante i cambi d'ora gli alunni attendono in classe, non devono uscire dalle aule per nessun motivo né alzarsi dal proprio posto, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvedono con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, e affidano al personale collaboratore scolastico la vigilanza delle classi.

6. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito a partire dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere di essere chiamati dal collaboratore scolastico.

7. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

8. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco.

9. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta l'aula, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

10. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale.

11. L'accesso ai locali della scuola è consentito agli esterni nei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico o per qualunque necessità manifestata dagli alunni. E' fatto assoluto divieto agli esterni di entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni tranne che nei casi autorizzati dal DS.

Art. 4 - Modalità generali di permanenza a scuola

1. Durante la permanenza a scuola gli studenti devono curare l'igiene e il decoro personale e dell'ambiente.

2. Durante l'intervallo gli alunni possono consumare la merenda mantenendo l'ordine nell'ambito delle proprie aule. È vietato uscire dalla propria aula e, conseguentemente, passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi. La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti dell'ora di riferimento.

3. Il registro elettronico, personale e di classe, dovrà essere aggiornato in tempo reale. I docenti sono tenuti a registrare tutte le attività svolte e i compiti assegnati.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto obbligo di trascrivere i compiti sul proprio diario personale. Non è consentito lasciare nulla sotto il banco al termine delle lezioni, salvo differenti indicazioni dei docenti.

Art. 5 - Modalità generali di uscita dai locali della scuola

1. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un'evacuazione ordinata.

2. Le studentesse e gli studenti, sulla base dell'orario di uscita della classe di appartenenza, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascuna classe. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

3. Durante l'uscita, il personale docente e non docente è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 6 - Uscite delle studentesse e degli studenti dalla scuola per cause eccezionali o scioperi

1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico ne dà avviso ai genitori tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale. Si seguirà la normativa da contratto in merito allo svolgimento delle lezioni.

2. In caso di circostanze eccezionali il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli studenti. Pertanto, può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.

3. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

4. I genitori dovranno recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia influenzale, (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, difficoltà respiratorie o fiato corto), per contattare subito dopo il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per le operatività connesse alla valutazione clinica del caso.

Art. 7 - Accesso ai servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrarvi e di uscirne, è necessario lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito a uno studente alla volta per classe, previo permesso accordato dall'insegnante, presso il bagno più vicino all'aula di riferimento.

TITOLO II COMPORTAMENTO ALUNNI:

Infrazioni - Uscite -Assenze - Ritardi - Giustificazioni

Art. 8- Alunni

Ogni alunno deve essere accolto come persona e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.

Art. 9 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.

A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie.

Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (Patto di corresponsabilità educativa).

Art. 10 – Utilizzo del telefono cellulare

È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili, ecc.), tranne nei casi di necessità relativi al monitoraggio di patologie certificate. Gli alunni, all'ingresso nell'aula, dovranno spegnere i propri dispositivi e riporli nelle apposite cassette a cura del docente della prima ora. E' fatto assoluto divieto agli alunni di scattare foto e effettuare video a persone e/o cose in tutti gli spazi scolastici. Eventuali fotografie e/o riprese effettuate con i cellulari o con altri device a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e ritratte, si configurano come violazione della privacy, perseguibile per legge. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze gravi, urgenti e indifferibili di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dovranno essere soddisfatte esclusivamente attraverso gli apparecchi telefonici presenti negli uffici di segreteria, con l'ausilio del personale assistente amministrativo che provvederà a registrare agli atti l'avvenuta telefonata tramite regolare fonogramma.

Art. 11 - Natura delle mancanze

Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

È da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:

1. frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni).
2. Comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche, compresi i viaggi d'istruzione.
3. Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della scuola.
4. Rispetto e cura dell'ambiente scolastico.
5. Uso dei dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante.

6. Uso di un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online.

7. Obbligo di segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui si è vittima o testimone.

8. Rispetto, aiuto, impegno a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge.

9. Messa in atto di azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

Art. 12 - Applicazione delle sanzioni

Alle studentesse e agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati è prevista l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

1. *Ammonizione.*

Essa può essere prima verbale, poi scritta tramite annotazione sul registro elettronico e può essere applicata dall'insegnante e/o dal Dirigente Scolastico per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni.

2. *Sospensione dalle attività extracurriculari*

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a un apposito organo di garanzia, interno alla scuola, costituito da docenti e genitori.

3. *Sospensione con svolgimento di attività rieducative a scuola*

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza e svolgimento di attività rieducative di natura sociale e culturale quali la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano la/lo studentessa/ studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro.

4. *Allontanamento dalla comunità scolastica.*

Esso è disposto dal Consiglio di Classe ed è previsto:

- fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia.
- oltre i 5 giorni per gravi offese alle persone e gravi danneggiamenti all'ambiente scolastico.

Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili e se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata (ad es. laboratori, palestra, teatro, biblioteca etc.), a seconda della tipologia del danno.

Art. 13 - Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni.

1. La scuola attua un sistema flessibile di gestione delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, attraverso il registro elettronico.

2. I ritardi occasionali saranno annotati sul registro elettronico dal docente della prima ora. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori.

3. Le assenze sono giustificate con apposita funzione presente sul registro elettronico direttamente dai genitori attraverso le loro credenziali, senza la necessità di utilizzo del libretto delle assenze.

4. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.

Art. 14 – Visite e Viaggi di istruzione

Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativo-didattica prevista nel PTOF e dovranno essere approvate dal Consiglio di classe. Gli alunni con disabilità saranno accompagnati dal docente di sostegno o da altro docente del Consiglio di classe.

Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, secondo la normativa di riferimento.

Nel caso in cui l'alunno/a abbia riportato almeno cinque note disciplinari, lo/a stesso/a non potrà partecipare ai viaggi di istruzione di almeno un giorno.

Art. 15 - Raccomandazioni per la tutela della privacy nella Didattica Digitale Integrata

La Didattica Digitale Integrata sarà possibile in casi di gravi patologie degli alunni dietro autorizzazione del Collegio dei Docenti.

A seguito dell'introduzione della Didattica Digitale Integrata, nell'Istituto sono state attivate aule virtuali mediante la piattaforma GSuite e sue applicazioni (Classroom e Meet).

È opportuno e necessario chiarire aspetti importanti inerenti ***la tutela della privacy*** e fornire raccomandazioni per un uso corretto delle comunicazioni in rete.

I docenti, elaborando videolezioni, cercano di portare avanti il processo di insegnamento-apprendimento trattando il più possibile nuovi argomenti; ciò rientra a pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola e non necessita di un ulteriore consenso al trattamento dei dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni.

L'utilizzo dei dati nell'ambito della didattica digitale integrata si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all'atto dell'iscrizione.
Attraverso la procedura di iscrizione alla piattaforma il genitore o l'esercente la patria potestà sottoscrive l'informativa al trattamento dei dati del gestore della piattaforma, garantendo il controllo dei genitori o di chi ne fa le veci sull'utilizzo del computer da parte del minore.
I docenti che registrano se stessi per creare webinar da caricare su piattaforma accettano i termini della privacy del mezzo che stanno utilizzando.

Fondamentali regole di privacy: -

I docenti, attivandosi per comunicare con gli alunni e le loro famiglie, hanno reso noti dati personali (e-mail, numero di cellulare) soggetti a privacy; pertanto **è vietato** a genitori ed alunni comunicare e/o diffondere i dati personali forniti dal docente salvo esplicita e formale autorizzazione.
È inoltre vietato a docenti, genitori e alunni diffondere immagini e riprese per motivi non inerenti l'attività didattica.
È vietato agli alunni diffondere con qualunque mezzo, in particolare attraverso i social, riprese video o foto delle videolezioni.
Il rispetto di tali regole è perentorio e ogni atto illecito è passibile di sanzioni (secondo le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi sulla tutela e protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 e successive modificazioni nazionali).

È bene seguire alcune regole di *Netiquette:*

L'aula virtuale e le videolezioni sono attività didattica a tutti gli effetti; valgono pertanto le stesse regole che valgono in classe.

a. Gli alunni s'impegnano a frequentare le videolezioni in modo responsabile e puntuale. La puntualità è importante perché l'ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l'insegnante a ripetere quello che si è perso.
b. Il microfono va attivato quando richiesto dall'insegnante e si chiede la parola utilizzando l'apposita chat per impedire la sovrapposizione di voci che creerebbe confusione e renderebbe pertanto meno chiara la conversazione.
c. L'utilizzo della webcam è il mezzo più immediato per consentire al docente di verificare presenza e partecipazione dell'alunno, ragion per cui essa dovrà essere accesa per tutta la durata della videolezione. Al termine delle videolezioni il docente deve assicurarsi che tutti gli alunni si siano disconnessi.
d. Gli alunni non devono rimanere in video-lezione da soli con i compagni.
e. Non è consentito registrare audio e video delle video-lezioni, né fotografarne frammenti da immettere in rete.

Art. 16 - Protocollo Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo

1. Cos'è il bullismo

Il bullismo è un atto aggressivo che viene compiuto intenzionalmente e in modo ripetuto da un singolo o da un gruppo nei confronti di una vittima che non riesce a difendersi.
Affinché si possa parlare di bullismo devono essere presenti tre caratteristiche:

- Intenzionalità
- Persistenza nel tempo
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima: il bullo è più grande, più forte, più popolare e aggressivo; la vittima non sa come difendersi

E' cosa diversa dallo scherzo, dall'occasionale dispetto o dalla lite.

2. Forme del bullismo

Fisico: colpi, pugni, strattoni,calci, furto o danneggiamento di oggetti personali
Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, calunnie (mettere in giro cattive voci sulla vittima)
Basato su pregiudizio e discriminazione: legato a caratteristiche della vittima come sesso, etnia, religione, disabilità, aspetto fisico, orientamento sessuale.

3. Chi è il bullo

Il bullismo si sviluppa nel gruppo dei pari (coetanei, compagni di scuola, comitiva di amici) e si possono riconoscere diversi ruoli

- Il bullo: colui che compie l'aggressione
- I gregari del bullo: coloro che spalleggiano e sostengono il bullo (anche chi ride alle sue battute denigratorie nei confronti della vittima)
- La vittima: chi subisce atti di violenza e/o vittimizzazione
- Gli spettatori passivi: coloro che osservano ma non intervengono
- I difensori della vittima: coloro che prendono le difese della vittima e chiedono aiuto agli adulti.

4. Cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è un'**azione aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo, utilizzando i **mezzi elettronici**, contro una persona che non può difendersi. Il cyberbullismo è simile al bullismo ma ha delle caratteristiche specifiche:

- Il bullo spera di rimanere anonimo nascondendosi dietro uno schermo (deresponsabilizzazione)
- L'azione violenta può avvenire senza limiti di spazio e tempo (siamo sempre connessi)
- Quanto caricato sulla rete può diffondersi in modo virale
- I contenuti offensivi permangono nel tempo.

5. Forme del cyberbullismo

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di far inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio e/o ricezione via smartphone ed Internet di immagini, video o testi sessualmente espliciti.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Dalle indagini svolte da Pepita Onlus, risulta che due ragazzi/e su cinque hanno fatto sexting almeno una volta. Il primo messaggio risulta essere inviato tra gli 11 e i 14 anni. (https://www.youtube.com/watch?v=PB4GbIAH_HU).

6. Cosa fa la nostra scuola

Le misure attraverso le quali la scuola si impegna a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. **PREVENZIONE UNIVERSALE**: azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie

2. **PREVENZIONE SELETTIVA**: azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a gruppi a rischio

3. **PREVENZIONE INDICATA**: interventi individualizzati, indirizzati a studentesse e studenti che presentino specifiche problematiche.

7. Cosa succede in caso di atti di bullismo o di cyberbullismo

In caso di bullismo o cyberbullismo, viene attuato un protocollo in 4 fasi:

1. prima segnalazione
2. valutazione approfondita
3. gestione del caso
4. monitoraggio e valutazione

Chiunque sia a conoscenza di un atto di bullismo o cyberbullismo può:

a) riferire i fatti di cui sia a conoscenza al Dirigente Scolastico o al/ai docente/I (questi ultimi avranno cura di riportare quanto di loro conoscenza al Dirigente Scolastico);
b) **compilare una scheda di prima segnalazione**.

La prima segnalazione non rappresenta una denuncia, ha lo scopo di prendere in carico una situazione che non necessariamente rappresenta un caso di bullismo o vittimizzazione, ma merita attenzione ed una valutazione più approfondita.

Il presunto caso di bullismo e vittimizzazione può essere segnalato da chiunque, il racconto può essere effettuato o la scheda può essere compilata dalla vittima o da un testimone (compagno di classe, docente, genitore, personale ATA)

La scheda è scaricabile dal sito della scuola nella sezione dedicata.

La scheda va consegnata in segreteria.

La segreteria consegnerà il modulo ai referenti per il bullismo e il cyberbullismo.

Entro 48 ore dalla segnalazione, il team costituito dai referenti di istituto, dai collaboratori del ds e da un membro del team digitale, effettua una **valutazione approfondita** allo scopo di:

- raccogliere informazioni sull'accaduto
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- raccogliere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli
- capire il livello di sofferenza della vittima

- valutare le caratteristiche di rischio del bullo
- prendere una decisione per la gestione del caso.

A seconda della valutazione approfondita svolta dal team per l'emergenza, possono verificarsi tre diverse situazioni:

- rischio lieve, corrispondente ad un codice verde
- rischio medio, corrispondente ad un codice giallo
- rischio alto, corrispondente ad un codice rosso

Il codice verde indica una situazione da monitorare e prevede che si attuino interventi di prevenzione sulla classe, senza escludere, se necessari, interventi individuali nei confronti degli alunni coinvolti. L'**approccio educativo con la classe** coinvolge tutti gli insegnanti del Consiglio di classe attraverso:

- la sensibilizzazione del gruppo classe
- l'approccio curriculare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture)
- la promozione della competenza emotiva ed empatica
- la costruzione di regole antibullismo
- la promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

Un codice giallo indica un livello già sistematico di bullismo e vittimizzazione e necessita di interventi individualizzati e strutturati a scuola con il coinvolgimento della famiglia. Se tali azioni non sono sufficienti, diventa necessario attivare la rete territoriale.

Gli **interventi individualizzati** prevedono:

- Per il bullo:
  - colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo
  - approcci disciplinari
  - interventi di tipo psico-educativo
- Per la vittima:
  - colloqui di supporto
  - interventi di tipo psico-educativo

Un codice rosso indica una compromissione tale per cui è indispensabile un intervento specialistico a carico della rete.

Si tratta di un'azione di supporto a lungo termine attraverso il ricorso a:

- Servizi socio sanitari territoriali
- Pronto Soccorso, ospedali
- Polizia Postale, Polizia, Carabinieri.

8. La fase di monitoraggio

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta dell'intervento/degli interventi, una volta messe in atto la/le diverse azioni, il passaggio successivo è il monitoraggio.

Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana, quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita).

Il monitoraggio avviene sia a breve termine, entro una settimana, sia a lungo termine, dopo circa un mese.

9. Bullismo e cyberbullismo sono un reato?

Il bullismo e il cyberbullismo, di per sé, non sono un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna nuova forma criminosa. Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'art. 581 c.p. nel caso di botte fra coetanei)
- il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'art. 582 c.p. se lasciano conseguenze più o meno gravi)
- il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'art. 595 c.p.)
- il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'art. 612 c.p.)
- il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p. nel caso di danni alle cose)
- il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'art. 660 c.p.)
- il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'art. 612 bis c.p.)
- il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600 ter - comma III - c.p.)
- il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'art. 600 quater c.p.)
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'art. 586 c.p.)

10. Le sanzioni applicate dalla scuola

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2). Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: (es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti);
- Ammonizione scritta con notifica alla famiglia;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;

- Sospensione.

TITOLO III: USO DI SPAZI - LABORATORI - PALESTRA

Art. 17 - Laboratori e altri spazi

L'uso dei laboratori, della biblioteca e del teatro è regolamentato con prenotazione.
I responsabili appongono sulla porta di ogni laboratorio l'orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci.
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale. Prima dell'uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all'uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione.

TITOLO IV: CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI

Art. 18- Conservazione delle strutture e delle dotazioni

La conservazione delle strutture e delle dotazioni è affidata a tutto il personale della scuola, che è tenuto a segnalare tempestivamente danni e mancanze.

TITOLO V: MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

Art. 19- Uso del diario scolastico

Il diario scolastico personale, insieme al registro elettronico, rappresenta un mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto nella vita della scuola.
Il diario scolastico deve essere visionato e firmato frequentemente (anche quotidianamente) dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.

Art. 20- Rapporti con le famiglie

Gli incontri scuola-famiglia di scuola secondaria sono prenotabili attraverso l'apposita funzione del registro elettronico.

In caso di necessità saranno i docenti stessi che convocheranno la famiglia. ·

Art.21 – Riunioni e Assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico, possono svolgersi in modalità a distanza nel caso in cui non abbiano carattere deliberativo, o, in caso contrario, in ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

TITOLO VI: FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 22 – Criteri relativi alla formazione delle classi

La formazione delle classi viene fatta in base ai seguenti criteri: eterogeneità nella classe, omogeneità fra le classi. Un'apposita commissione procede alla lettura e alla classificazione della documentazione proveniente dai gradi inferiori al fine di individuare le fasce di livello.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93)